
ATTO DI CONVENZIONE TRA L'ATS SARDEGNA ASSL DI LANUSEI E LA SOCIETA' "GE.MAT DI GIAMPIETRO CARTA & C. S.A.S." PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE – DELIB. G.R. N. 26/9 DEL 24 MAGGIO 2011

TRA

La **Società "GE.MAT di Giampietro Carta & C. S.A.S."** " con sede legale in Tortoli', Piazza dei Caduti XXIII aprile, P.IVA 0134363091, il cui rappresentante legale e' il Sig. Giampietro Carta, C.F. CRTGPT87B19E441Z, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Nuoro, al nr° REA 93657, il cui esercizio commerciale è ubicato in via Generale Toxiri snc in Tortoli';

E

L'Azienda Tutela Salute (ATS) con sede in Sassari Via Monte Grappa n. 82, C.F. 92005870909, P.I. 00935650903 nell'interesse dell'ASSL di Lanusei in persona del Direttore Dott. Pier Paolo Pani, delegato dal Direttore Generale dell'ATS, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASSL di Lanusei in Via Piscinas, 5 Lanusei;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute - a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

L'esercizio commerciale "**GE.MAT di Giampietro Carta & C. S.A.S.**" " di Giampietro Carta si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;

- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali che prevedono uno sconto dell'8% sul prezzo al pubblico banca dati Codifa;
- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

L'esercizio commerciale "**GE.MAT di Giampietro Carta & C. S.A.S.**" assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- 4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa.
- 4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.
- 4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.
- 4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, l'esercizio commerciale "**Società "GE.MAT di Giampietro Carta & C. S.A.S."**" ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale. In ogni caso, si prevede che la ASL n°4 di Lanusei possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Lanusei

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... , li

Per la **ASSL di Lanusei**
Il Direttore
Dott. Pier Paolo Pani

per la **Società "GE.MAT di Giampietro Carta & C. S.A.S."**
Il Rappresentante Legale
Dott. Giampietro Carta